VADEMECUM

PER AFFRONTARE E GESTIRE I SEGNALI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO E PREGIUDIZIO NEL MONDO DELLA SCUOLA



GARANTE
PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE FRAGILITÀ
REGIONE LOMBARDIA

INFANZIA E ADOLESCENZA | PERSONE CON DISABILITÀ | VITTIME DI REATO | PERSONE ANZIANE

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico per la Lombardia

Il presente Vademecum è stato realizzato dal

Garante dei Minori e delle Fragilità della Regione Lombardia

Riccardo Bettiga *- Garante regionale*

Riccardo Caccia *- Dirigente Ufficio Supporto giuridico agli Organi di Tutela e Garanzia regionale*
Marco Rondena *funzionario a supporto del Garante dei Minori e delle Fragilità*
Maria Josè Bottini *- funzionario a supporto del Garante dei Minori e delle Fragilità*
Chiara Piccolo *- funzionario a supporto del Garante dei Minori e delle Fragilità*

in collaborazione con

l'Ufficio Scolastico per la Lombardia

Luciana Volta *- Direttore Generale*

Moira Fiè *- Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore Generale*
Romina Morandi *- Ufficio I - Servizio Legale*

Con i contributi:

Per il *Consiglio regionale della Lombardia*
Maira Cacucci *- Consigliere regionale*

Per la *Commissione Consultiva del Garante dei Minori e delle Fragilità della Lombardia*
Giulia Barbara Provinciali *- Avvocato*

Per il *Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia*
Giulia Ghezzi *- Vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia*
Simona Regondi *- Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia*

Per l'*Università Cattolica di Milano - Facoltà di Psicologia/Scienze della Formazione*
Luca Milani *- Coordinatore della L.M. in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi di Tutela / Direttore del C.Ri.d.e.e. dell'Università Cattolica di Milano*
Emanuela Confalonieri *- Direttrice di ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli)*
Daniela Villani *- Coordinatrice dell'Unità di Ricerca in Media Digitali, Psicologia e Benessere*

Per l'*Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario*
Marzia Giana *- Assistente sociale*

Per il *Comune di Brescia*
Michela Gargioni *- Responsabile Servizio sociale territoriale Sud Brescia*

Grazie al lavoro pilota del VADEMECUM RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI, AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MINORENNI promosso e realizzato dai Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano ***Annamaria Caruso e Silvio Premoli***.

INDICE

PRESENTAZIONE

1. SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO O PREGIUDIZIO
2. RICONOSCERE I SEGNALI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO O PREGIUDIZIO NELLA SCUOLA
3. SISTEMA SCOLASTICO: COSA OSSERVARE, COSA FARE, A CHI E CON QUALI STRUMENTI SEGNALARE
    A. SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
    B. SITUAZIONE DI DISAGIO
    C. SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO SOSPETTO O CONCLAMATO
    D. SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO CON ELEMENTI DI REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO
4. IL RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI
5. RICONOSCERE I SEGNALI DI POTENZIALI RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL DIGITALE
6. FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI CONFRONTO CON I SERVIZI
7. FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE FORMALE AI SERVIZI
8. FAC SIMILE DI SEGNALAZIONE ALLA PROCURA
9. FAC-SIMILE DI DENUNCIA
10. AUTORITA' GIUDIZIARIE
11. LE FIGURE DI TUTELA E CURATELA DEL MINORE DI ETÀ
12. IL GARANTE
13. BIBLIOGRAFIA

POSTFAZIONE

PRESENTAZIONE

La scuola è lo spazio, protetto e istituzionale, ove i bambini e gli adolescenti imparano e agiscono tutto ciò che servirà loro per mettersi in relazione con il mondo, con la società, con sé stessi. È proprio a scuola che le radici genetiche, familiari ed esperienziali fanno emergere il nostro mondo agli occhi della società, rendendola il primo teatro di vita che ognuno di noi attraversa e vive. In questo senso, l'insegnante rappresenta ogni giorno, esercitando il proprio ruolo, tutta la comunità, la sua cultura, le sue norme, i suoi valori, i suoi difetti, le sue opportunità. Sono gli occhi della scuola, e quindi quelli dei suoi protagonisti, a scorgere, spesso per primi, le caratteristiche uniche di ogni bambino e ogni ragazzo e sono soprattutto quegli stessi occhi che possono intercettarne disagi, difficoltà, problematiche o traumi che la vita quotidiana e familiare troppo spesso tendono a nascondere. Il mondo contemporaneo presenta complessità crescenti che portano, da un lato, a una sempre più diversificata caratterizzazione psicologica e sociale delle famiglie, dall'altro a un parallelo aumento della strutturazione dei sistemi di tutela giuridica e sociale dei minorenni. Aumentano complessivamente le competenze, così come crescono gli obblighi e le responsabilità di chi, ogni giorno, deve educare e guidare bambini e ragazzi. In considerazione di ciò è sempre più importante aiutare tutti gli operatori della scuola a districarsi in questa complessità, fornendo informazioni e direttive per muoversi con rapidità e competenza, per tutelare sé stessi, e soprattutto per aiutare al meglio coloro di cui si occupano quotidianamente. Questo Vademecum è nato proprio con questo obiettivo, fornire istruzioni semplici ma approfondite, per la gestione di un fenomeno complesso quanto necessario. Non ha la pretesa di trasformare operatori e insegnanti in esperti psicologi, investigatori o giuristi, ma vuole fornire strumenti pratici e conoscenze essenziali per creare innanzitutto una consapevolezza condivisa, per dare vita a una rete regionale di protezione e prevenzione poggiata su una conoscenza di base comune. Il nostro obiettivo primario è non lasciare mai nessuno da solo. Ogni bambino o ragazzo ha il diritto di essere tutelato. Ogni famiglia ha il diritto di essere supportata. Ogni insegnante/operatore della scuola ha il diritto di svolgere al meglio il proprio ruolo educativo.

Tutti abbiamo il dovere di agire in sinergia per il bene comune.

Gli assi portanti del presente Vademecum si collocano quindi in azioni coordinate della scuola e dei servizi da un lato e nel riconoscimento di differenti e specifici livelli di bisogno in capo a famiglie e bambini dall'altro. Riconoscere un gradiente di gravità nelle criticità presentate dai ragazzi permette di calibrare al meglio gli interventi di sostegno attivabili, evitando segnalazioni o denunce inopportune, riducendo pregiudizi, facilitando la consapevolizzazione delle famiglie e, al pari, facendo emergere quando necessario l'opportunità di interventi di natura educativa, sociale o giudiziaria. L'azione sinergica

fra tutti gli attori del sistema, innanzitutto fra scuola, servizi e famiglie è condizione necessaria per qualunque sistema di protezione, prevenzione e tutela dei diritti fondamentali dei più piccoli. È un modello di collaborazione orientato all'efficacia, e al contempo vocato al benessere di tutti. Seguire i pochi e semplici passi di questo Vademecum non può che contribuire, in modo semplice, a portare un valore aggiunto alla scuola e al ruolo fondamentale di istituzione totale che ricopre nella nostra società. È altresì un ausilio alle famiglie, per la possibilità di sostegno che crea, ed è un impegno nei confronti dei bambini e dei ragazzi, per la qualità della loro vita e per tutti i loro diritti.

Infine, confidiamo, possa anche portare un pizzico di serenità e speranza nel futuro di tutti noi.

Riccardo Bettiga ***Luciana Volta***

1. SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO O PREGIUDIZIO

In ogni contesto scolastico/educativo possono emergere e trasparire i segnali di eventuali difficoltà della comunità adulta nel rispondere alle tutele fondamentali dei diritti dei bambini; difficoltà legate a fattori e variabili di tipo materiale (problematiche abitative ed economiche), relazionale (connesse a fragilità fisiche, psichiche del singolo, del nucleo familiare, della rete di sostegno naturale), culturale e di progressiva precarizzazione dei modelli educativi di riferimento, cui si lega la crescente incertezza del mondo adulto nel comprendere e nel fornire una base sicura e una visione ampia delle potenzialità di sviluppo dei più piccoli.

Obiettivo del presente documento è quello di costruire e rendere fruibile, innanzitutto al sistema scolastico in tutte le sue declinazioni, **un percorso condiviso di segnalazione e gestione di alcuni elementi potenzialmente critici, intesi come campanelli d'allarme o come veri e propri indicatori di reato**, individuando:

- definizioni operative sintetiche e condivise di difficoltà, disagio e pregiudizio;
- soggetti coinvolti;
- contenuti, modalità e strumenti delle comunicazioni con la famiglia, i servizi e la magistratura competente.

Al fine di individuare un *lessico comune* tra i diversi soggetti coinvolti nei percorsi di tutela delle persone minorenni oggetto del presente volume, distingueremo sinteticamente le situazioni critiche che possono coinvolgere i bambini in **tre macro categorie** che, a loro volta, tengano conto di tre elementi congiuntamente, ovvero le criticità riferite allo sviluppo del bambino, il livello di consapevolezza e responsabilità genitoriale agita dagli adulti di riferimento (genitori o altri adulti, anche conviventi significativi) e, infine, il coinvolgimento attivo del sistema dei servizi, cosicché la situazione sia maggiormente contestualizzabile per poter definire **se, come e cosa segnalare** ma, soprattutto, **chi è eventualmente opportuno/obbligatorio coinvolgere**.

In estrema sintesi parleremo di:

- **DIFFICOLTÀ** del soggetto minorenne in presenza di adulti e/o servizi[1] (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) consapevoli e attivi nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili e i percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà medesime.

[1] Nel testo la parola "servizi" sarà utilizzata per indicare tutte le tipologie di servizio attivabili, appunto servizi sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno. Laddove si faccia riferimento diretto ed esplicito ai Servizi sociali verrà utilizzata la parola "Servizi" con l'iniziale maiuscola

La condizione per il bambino può anche essere stabile (es. bambino con patologia e/o conseguente disabilità cronica), ma il sistema adulto, soprattutto familiare, se ne fa carico spontaneamente e con ogni risorsa disponibile o possibile;

- **DISAGIO** del soggetto minorenne in presenza di adulti temporaneamente o strutturalmente fragili, solo parzialmente consapevoli o parzialmente attivi (adulti soli, isolati, genitori conflittuali, culturalmente disorientati o parzialmente/totalmente privi di mezzi o strumenti) nel ricercare percorsi mirati di analisi e di gestione della criticità che investe il minorenne (più o meno espresso, sia direttamente che indirettamente dal soggetto).

Un problema per il bambino, in queste situazioni, può essere più o meno presente/evidente anche in rapporto alla propria naturale capacità di "resilienza" e se, e quanto, la rete di supporto sia stata attivata. Frequentemente il soggetto minorenne o la famiglia hanno già sviluppato proprie strategie di adattamento, a volte efficaci a volte no. In queste condizioni possono essere richiesti supporti e integrazioni alle risorse già attive e/o possono essere attivati in modo mirato i Servizi sociali o altri servizi territoriali sia per il bambino che per gli adulti di riferimento in condizioni di fragilità;

- **SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO**, ove con "pregiudizio" si intende il danno che può derivare agli interessi di una persona da un atto che pregiudichi, cioè, ne comprometta il corretto sviluppo psico-fisico e relazionale. Parleremo di pregiudizio sospetto o conclamato, in presenza di adulti che consapevolmente o meno, non proteggono e quindi possono danneggiare (attivamente o passivamente) il soggetto minorenne con azioni, omissioni o interventi impropri (dalla violenza diretta, alla reiterata violenza assistita, dalla grave e cronica trascuratezza, alla grave conflittualità, o alla ripetuta negazione di sintomi di malessere fisico, psichico, comportamentale etc.). Il danno per il bambino in queste situazioni può essere o meno nascosto e le strategie di reazione del minorenne possono a volte tradursi in azioni volte a coprire e difendere il proprio abusante/maltrattante o i segreti del nucleo familiare, non riconoscibile dall'interno come responsabile o "colpevole". In questi casi spesso la mentalizzazione di percorsi così traumatici può essere bloccata, immatura, difensiva, proprio in relazione alle esperienze in essere. In queste situazioni l'azione primaria consiste innanzitutto nel coinvolgimento dei Servizi sociali, anche in forma anonima, rispetto ai sospetti in questione. I Servizi sociali possono fornire un sostegno e un aiuto anche per il tramite della scuola e nella scuola, senza intervenire necessariamente/immediatamente sul nucleo familiare. Non tutte le situazioni ascrivibili a un sospetto pregiudizio hanno rilevanza tale da comportare una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie. Tutte queste situazioni devono però accendere e generare sempre un confronto tra il sistema scolastico/educativo e i Servizi sociali, affinché si

definisca, si nomini e quindi - eventualmente, ove e sempre solo se necessario - si fronteggi proattivamente il malessere e si gestisca il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minorenne. Ovunque lo ritengano, i Servizi, avendo l'onere di attivare tutti i presidi e interventi di tutela dovuti e di gestire il pregiudizio e la famiglia nella sua complessità, procederanno autonomamente con la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Tutti i bambini e tutti gli adulti dei nuclei familiari (anche quelli maltrattanti) possono uscire da queste situazioni con un più o meno intenso lavoro di supporto che veda attivate tutte le risorse possibili e porti a differenti azioni e posizionamenti sui singoli, sul contesto relazionale e su quello sociale di riferimento.

2. RICONOSCERE I SEGNALI DI DIFFICOLTA', DISAGIO E PREGIUDIZIO NELLA SCUOLA

Gli insegnanti sono una delle figure più assidue e influenti nella vita di un bambino. Sono in grado di rilevare vulnerabilità multiple nei bambini, e – rispetto ad altri professionisti – hanno la capacità di osservare i bambini alla ricerca di indicatori di abuso, hanno contatti quotidiani e ne possono osservare il comportamento in classe. Non a caso, dall'ambiente scolastico proviene il 16,1% delle segnalazioni di maltrattamento o abuso, come mostra la seconda indagine nazionale sul maltrattamento condotta dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza insieme con il CISMAI e Terres des Hommes (Martinelli et al., 2021). Inoltre, il personale scolastico e i bambini hanno spesso una relazione di fiducia e comprensione, cosa che rende i bambini più disponibili a rivelare situazioni di disagio o di pericolo nei loro confronti (Osofsky & Lieberman, 2011; Sinanan, 2011). La scuola è il contesto extrafamiliare in cui i bambini trascorrono la maggior parte del tempo: il grande numero di ore che i bambini trascorrono a scuola permette anche agli insegnanti di accorgersi delle loro preoccupazioni o dei loro significativi cambiamenti comportamentali e/o emotivi. Dall'altra parte, la mancata segnalazione di casi di pregiudizio conclamato o di reato su minori da parte del personale scolastico può privare le vittime di un intervento precoce, con il rischio che le conseguenze negative, contingenti o durature, perdurino anche per tutto il ciclo di vita. Perché il corpo insegnante possa rappresentare un efficace elemento di protezione e di identificazione precoce dei segnali di difficoltà, disagio e pregiudizio, è importante che sia adeguatamente formato sul tema, e che abbia il necessario supporto istituzionale nel momento della segnalazione (Alazri & Hanna, 2020). Oltre a questo, è importante prestare attenzione al benessere personale e istituzionale dei docenti stessi, in quanto, come evidenziano alcuni autori in letteratura (Fabris, M. A., Longobardi, C., Settanni, M., & Mastrokoukou, S., 2024) fattori quali empatia, pregressa traumatizzazione personale e distacco psicologico possono influenzare il processo di segnalazione di eventuali criticità da loro rilevabili negli alunni e negli studenti. Vi sono molte ragioni per le quali insegnanti ed educatori possono essere coinvolti in modo efficace come attori di prevenzione e identificazione precoce delle forme di difficoltà, disagio e pregiudizio. In primo luogo gli insegnanti e gli educatori lavorano con e per i bambini, in secondo luogo sono operatori investiti di un mandato di pubblico servizio nei confronti dei minori, in terzo luogo per evidenti ragioni etiche – e infine perché solitamente sono personalmente altamente coinvolti e motivati nel promuovere il benessere dei più piccoli. Il contesto scolastico, inoltre, è l'unico luogo nel quale i bambini vengono osservati quotidianamente e per periodi prolungati di tempo, da parte di operatrici e operatori che per formazione sono addestrati a cogliere segnali che possono presentarsi in modo sfumato, intermittente, poco

evidente. I segni e segnali del disagio possono riferirsi – secondo la letteratura nazionale e internazionale (Montecchi, 2002, 2019; Powell, 2003; Schols, De Ruiter, & Öry, 2013) – a tre dimensioni principali: fisica, comportamentale ed emotiva. Ai fini dell'identificazione dei segnali del disagio, coerentemente con questa articolazione, si possono prevedere sette aree:

- **presentazione fisica**: indicatori che spesso sono immediatamente osservabili nel modo in cui una bambina o un bambino si presenta, anche se possono essere di intensità lieve o moderata;
- **sfera comportamentale**: indicatori legati alla condotta della bambina o del bambino, sia in termini di rapporto con gli adulti e i compagni, sia in termini di comportamento individuale specifico. Anche in questo caso molti degli indicatori sono immediatamente osservabili (es. aggressività, isolamento, etc...), in altri casi tuttavia sono da integrare con informazioni desunte dal minore stesso (es. timore nel ritornare a casa, etc…) o da altre figure di riferimento (es. preoccupazione per la pulizia, etc…);
- **sfera emotiva, comunicativa, cognitiva e psicologica**: si tratta di indicatori che pertengono l'esperienza interiore delle bambine e dei bambini, e che più spesso possono essere desunti in forma indiretta attraverso comportamenti (es. ritrosia, labilità emotiva, etc..) o atteggiamenti (es. autostima carente, insicurezza, etc..), ma talvolta anche in forma diretta tramite i racconti dei minori (es. ansia, appiattimento emotivo, etc…);
- **sfera relazionale e sociale**: indicatori osservabili dal comportamento di interazione delle bambine e dei bambini con i pari e con gli adulti, in particolar modo se si struttura in pattern stabili e ripetitivi;
- **sfera scolastica**: riguarda tutti gli indicatori che pertengono l'esperienza delle bambine e dei bambini a scuola, a partire dai processi cognitivi di base implicati nell'apprendimento, l'atteggiamento nei confronti della scuola, l'esperienza in classe e la condotta relativa alle attività educative;
- **sfera culturale**: riguarda – in termini estesi – sia l'insieme delle sollecitazioni e delle opportunità culturali offerte al bambino e alla bambina da parte del contesto familiare, sia l'atteggiamento personale del minore nei confronti degli interessi culturali;

Infine, anche allo scopo di differenziare la condizione di difficoltà, da disagi e pregiudizi sospetti o conclamati:

- **sfera domestica e comportamento degli adulti prossimali**: concerne i possibili comportamenti e atteggiamenti inadeguati dei genitori in relazione ai figli o comunque di qualunque adulto che viva in modo ravvicinato/prossimale la quotidianità dei più piccoli, sia concernenti il rapporto con la scuola sia in generale, che possono essere obiettivamente osservati e/o riferiti dai minori. Questo aspetto concerne la valutazione di quanto la rete prossimale sia in grado di farsi carico delle criticità dei minorenni coinvolti e determina

molte delle azioni possibili o necessarie conseguenti alle altre rilevazioni.

In tutte le sette aree qui descritte è possibile identificare specifici indicatori, segni e segnali che possono essere correlati con situazioni nelle quali i minori stanno sperimentando una situazione di difficoltà o di disagio, quando non di esplicito pregiudizio.

Deve essere chiaramente specificato che ogni indicatore in sé può avere un significato aspecifico, e non essere necessariamente spia di una condizione di rischio; tuttavia, quando molti dei segnali sono presenti in modo continuativo e trasversale a diversi ambiti di vita del/la minore, è più probabile che ci si trovi di fronte a una effettiva situazione di criticità.

Naturalmente la rilevazione degli indicatori non ha alcuna funzione diagnostica – che va demandata a specifici professionisti – quanto di orientare i docenti a riconoscere segnali utili per l'attivazione delle reti e dei sistemi di tutela o per l'eventuale segnalazione.

Per agevolare gli insegnanti nella rilevazione di eventuali segnali di difficoltà, disagio o pregiudizio, i medesimi sono stati organizzati in una scheda che riporta le sette aree sopra descritte, con la possibilità di distinguere se un dato indicatore sia presente in forma generalizzata (i.e. per la maggior parte del tempo e nella maggior parte delle attività svolte dal minore) oppure solo in forma isolata e/o occasionale. Nella scheda è anche possibile riportare chi abbia osservato tali segnali, e specificare in quale contesto/attività siano emersi principalmente. Gli indicatori non vanno intesi in senso rigido ed esclusivo, ma utilizzati in modo integrato, sia con l'osservazione generale del bambino e della sua famiglia, sia con l'osservazione e la valutazione di altri professionisti (cf. Montecchi, F., 2019).

Si segnala, infine, come gli indicatori qui proposti non siano da considerarsi di pertinenza esclusiva dell'esperienza di bambini o ragazzi nel contesto familiare, ma possano anche essere di pertinenza - quando non apertamente causati - dell'ambiente sociale\scolastico.

Scheda di rilevazione di eventuali indicatori di criticità

A) PRESENTAZIONE FISICA				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA /COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Malnutrizione				
Cure sanitarie inadeguate, inclusi problemi oculistici, otoiatrici e odontoiatrici non curati				
Abbigliamento inadeguato alla stagione e/o trascurato				
Presenza di problemi sensoriali non curati				
Episodi di sonnolenza o addormentamento in classe				
Igiene non adeguata, sporcizia e odori invalidante le abituali attività scolastiche e sociali				
Mancanza di autonomia nelle attività di cura personali (vestirsi, lavarsi, cura di sé e dell'abbigliamento)				
Mancanza di controllo sfinterico				
Ritardo nello sviluppo psicomotorio, deficit nella deambulazione e nell'esplorazione ambientale, impaccio motorio				
Deficit di crescita staturo-ponderale				
Precoci acquisizioni dello sviluppo motorio, del linguaggio, della letto/scrittura				
Presenza di segni di maltrattamento				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme il bambino/ragazzo presenta un quadro di presenza fisica …accettabile/critico/problematico …da cui si evidenzia…del quale gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

B) SFERA COMPORTAMENTALE				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Aggressività verso altri bambini (incluso bullismo)				
Atteggiamenti di prevaricazione fisica e psicologica				
Incapacità di seguire norme sociali di convivenza				
Oppositività di fronte alle regole e ai richiami dell'adulto				
Crudeltà nei confronti degli animali				
Atti di vandalismo e piccola delinquenza (incluso furto)				
Irrequietezza consistente, con difficoltà di gestione in classe				
Rifiuto costante del contatto fisico				
Difficoltà attentive				
Bizzarrie comportamentali				
Isolamento comportamentale				
Rifiuto della scuola				
Comportamenti autolesivi				
Preoccupazione eccessiva per la pulizia				
Atteggiamenti problematici nei confronti del cibo (scarsa educazione alimentare, alimentazione selettiva, etc…)				
Difficoltà nella tutela di sé e nella percezione dei pericoli fisici				
Riluttanza e timore nel ritornare a casa				
Ricerca di attenzioni particolari da parte degli adulti				
Timore nei confronti degli adulti in genere				
Timore nei confronti dei genitori				
Comportamento adultomorfo				
Disturbi nella percezione corporea, conoscenze inappropriate per l'età				

del funzionamento del corpo e delle pratiche mediche				
Comportamenti sessualizzati o comunque incongruenti con la fase evolutiva (inclusa promiscuità, gravidanze)				
Rifiuto delle attività fisiche (es. educazione fisica; inclusa riluttanza a cambiarsi abiti per le attività fisiche)				
Utilizzo di sostanze, alcool, fumo				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme il bambino/ragazzo presenta un quadro comportamentale …accettabile/critico/problematico …caratterizzato da…presenti in modo costante/occasionale…dei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

C) SFERA EMOTIVA, COMUNICATIVA, COGNITIVA E PSICOLOGICA				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Autostima carente				
Insicurezza e ritrosia diffusa				
Reazioni emotive non congruenti (per intensità, frequenza e/o durata) con gli eventi sperimentati				
Instabilità e labilità emotiva (inclusa eccessiva disposizione al "contagio emotivo" quando i compagni piangono)				
Deflessione costante dell'umore				
Fobia specifica				
Ansia				
Appiattimento emotivo				
Congelamento, ipervigilanza.				
Difficoltà cognitive				
Difficoltà nella comunicazione				
Difficoltà nel linguaggio				
Ideazione bizzarra				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme, la sfera emotiva, comunicativa, cognitiva e psicologica del bambino/ragazzo si presenta con caratteristiche positive/critiche… rispetto a…. …presenti in modo costante/ occasionale…dei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

D) SFERA RELAZIONALE E SOCIALE				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Relazioni spesso conflittuali con i coetanei				
Relazioni spesso conflittuali con i docenti (irrisione, risposte violente)				
Attaccamento adesivo indiscriminato verso figure estranee				
Relazioni inadeguate con i coetanei				
Relazioni inadeguate con gli adulti				
Isolamento sociale				
Preferenza per compagnie non di pari ma di ragazze/i molto più grandi				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme, la sfera relazionale e sociale del bambino/ragazzo si presenta con caratteristiche positive/critiche… rispetto a…. …presenti in modo costante/occasionale…dei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

E) SFERA SCOLASTICA				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Assenze ripetute				
Ritardi ripetuti				
Difficoltà di apprendimento				
Rendimento scolastico marcatamente deficitario o crolli				
Frequente distraibilità e incapacità di seguire per periodi di tempo prolungati				
Carenze consistenti e ripetute nella dotazione scolastica richiesta				
Svogliatezza consistente e scarso interesse				
Scarsa partecipazione alle attività del gruppo classe				
Scarsa capacità di auto organizzare il proprio lavoro				
Carente conoscenza (comprensione-produzione) della lingua italiana				
Costante mancanza di esecuzione dei compiti a casa, o esecuzione marcatamente carente				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Rispetto alla realtà scolastica si evidenziano…presenti in modo costante/occasionale…dei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

F) SFERA CULTURALE				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Assenza di sollecitazioni culturali a casa				
Non interesse per attività extrascolastiche				
Tendenza alla dipendenza tecnologica				
Ristrettezze nel ventaglio degli interessi				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme, la sfera culturale del bambino/ragazzo appare… con aspetti positivi/critici rispetto a…. …presenti in modo costante/occasionale…dei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

G) COMPORTAMENTO DEGLI ADULTI PROSSIMALI E SFERA DOMESTICA				
INDICATORE	**PRESENTE IN FORMA GENERALIZZATA / COSTANTE**	**OCCASIONALMENTE PRESENTE**	**CHI OSSERVA**	**CONTESTO DI OSSERVAZIONE**
Mancata supervisione e monitoraggio del minorenne				
Frequenti incidenti domestici				
Assenza dei genitori / degli adulti referenti ai colloqui scolastici				
I genitori/gli adulti referenti non firmano documenti e note a loro indirizzate				
I genitori/gli adulti referenti non forniscono il materiale scolastico richiesto				
I genitori/gli adulti referenti non producono certificato medico quando richiesto (o dopo assenza prolungata)				
I genitori/gli adulti referenti non sono interessati alla salute del figlio (e in generale allo sviluppo del bambino/ragazzo)				
I genitori/gli adulti referenti sono eccessivamente preoccupati per la salute del bambino/ragazzo				
I genitori/gli adulti referenti squalificano il figlio/minorenne				
I genitori/gli adulti referenti considerano il figlio/minorenne "cattivo"				
I genitori/gli adulti referenti mostrano eccessive e rigide aspettative nei confronti del bambino/ragazzo				
(Altro): _____ _____				
_____ _____				

VALUTAZIONE QUALITATIVA: es. Nell'insieme gli esercenti la responsabilità genitoriale sono/NON sono consapevoli …e… si/NON si fanno carico in modo adeguato…

3. SISTEMA SCOLASTICO: COSA OSSERVARE, COSA FARE, A CHI E CON QUALI STRUMENTI SEGNALARE

Indicazioni per il docente/dirigente

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di **difficoltà, disagio e pregiudizio** così come tratteggiate precedentemente, occorre ora definire delle indicazioni operative per ciascuna situazione.

A. Situazione di difficoltà: la scuola è tenuta ad accogliere sempre eventuali fragilità di bambini e ragazzi in un ambiente inclusivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), nonché della normativa scolastica vigente.

Ricordiamo che tale fattispecie di condizione è caratterizzata da adulti prossimi alla quotidianità e/o servizi (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) consapevoli e attivi nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà in oggetto.

Attraverso il dialogo, pertanto, gli operatori scolastici potranno innanzitutto cogliere il grado di consapevolezza della famiglia circa la situazione di difficoltà del minore, verificando se sono già in essere percorsi di supporto dei servizi pubblici o del privato sociale-sanitario.

Se non fossero ancora state attivate iniziative in tal senso è importante essere in grado di condividere e illustrare alla famiglia tutte le risorse disponibili internamente e tutto ciò che è possibile attivare a livello territoriale. In ogni caso **è fondamentale cercare sempre di favorire l'alleanza e potenziare la sinergia fra le risorse della scuola e la rete del territorio, concordando con la famiglia strategie di intervento, ove necessarie, che siano sempre il più possibile sinergiche fra tutti gli attori coinvolti**.

Nella scuola, dunque, dovrebbe essere sempre ben nota (alle figure di riferimento) la struttura organizzativa dei servizi sanitari, sociali e socio-educativi-assistenziali (pubblici, privati e del privato sociale) del territorio, nonché tempi e modalità di connessione tra i diversi referenti di tali servizi potenzialmente coinvolgibili.

> Nelle situazioni di DIFFICOLTÀ è la FAMIGLIA coadiuvata dalla SCUOLA a svolgere il ruolo di gestione, supporto e monitoraggio della situazione.

B. Situazione di disagio: alle situazioni di vulnerabilità degli alunni e degli studenti, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso.

Il secondo livello di criticità possibile individuabile nel contesto scolastico implica quindi che di fronte al problema vi sia poca consapevolezza, passività o incapacità di fronteggiamento da parte dei genitori o degli adulti responsabili o della rete sociale immediatamente vicina alla persona minorenne.

Il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore scolastico che rilevi il problema è sempre il necessario coinvolgimento - rispettoso ma fermo - del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale, nell'esame della situazione critica del bambino/ragazzo. L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere, quantomeno parzialmente, il riconoscimento dell'esistenza di una situazione di disagio, senza che l'adulto si senta colpevole o carente, fragile o incapace. La promozione del dialogo e dell'alleanza con la famiglia, la condivisione delle opportunità di aiuto e un atteggiamento pienamente supportivo e centrato sul miglior interesse del minore, favoriranno le opportune consapevolezze e conseguentemente l'attivazione di tutte le strategie necessarie ad affrontare il problema.

Se anche in ottica di confronto costruttivo gli adulti di riferimento non mostrano volontà/capacità di farsi carico delle problematiche espresse, la scuola può anche farsi promotrice di incontri specifici che vedano direttamente coinvolti i Servizi sociali e gli adulti referenti all'interno dell'ambiente scolastico. Questo può permettere un primo confronto aperto, in cui la scuola può ribadire le proprie preoccupazioni direttamente con la famiglia presente, e allo stesso tempo dare spazio ai genitori per esprimere il proprio punto di vista alla presenza di un soggetto istituzionale terzo.

Questo approccio è in linea con il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), che promuove la collaborazione tra tutti gli adulti coinvolti nella vita dei bambini e dei ragazzi, per costruire insieme obiettivi condivisi.

Nelle situazioni di DISAGIO è la SCUOLA coadiuvata da SERVIZI SOCIALI a svolgere il ruolo di supporto e monitoraggio della situazione.

Punto A e B: aspetti salienti

- Rilevare le eventuali situazioni di difficoltà e di disagio nel contesto scolastico;
- Coinvolgere il Dirigente scolastico e il team dei docenti/Consiglio di Classe;
- Costruire e rafforzare l'alleanza scuola-famiglia confrontandosi innanzitutto coi genitori, anche con il supporto del Dirigente scolastico o di un suo delegato per i Bisogni Educativi Speciali (BES), ed eventualmente avvalendosi di adulti positivamente presenti nella vita del minorenne e di supporto alla famiglia;
- Fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei Servizi sociali, sanitari, socio sanitari, educativi o di qualsiasi altro genere che possano supportare la situazione rilevata e sollecitare la richiesta per l'accesso ai percorsi di sostegno;
- Verificare se la famiglia abbia effettivamente attivato il contatto con i servizi opportuni;
- Ove la famiglia intenda contattare i Servizi sociali ma non ne abbia gli strumenti, è auspicabile che la scuola offra supporto, anche organizzando gli incontri con i Servizi presso la sede scolastica;
- Ove la famiglia abbia già contattato autonomamente i Servizi sociali, offrire un rinforzo positivo e un sostegno durante i possibili tempi di attesa. Favorire il raccordo stabile tra la famiglia e i servizi attivati allo scopo di monitorare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere dell'alunno;
- Documentare e tenere aggiornato il fascicolo dell'alunno/studente con i dati acquisiti relativi alla situazione di difficoltà/disagio e alle azioni già intraprese, inserendo anche eventuali verbali degli incontri scuola-famiglia; tenere nota del rapporto dell'alunno/studente con i coetanei, con i docenti e con gli altri adulti del contesto scolastico; tenere nota del comportamento dell'alunno/studente, anche mediante specifiche annotazioni sul registro elettronico; prestare attenzione ai racconti orali e/o scritti che offrano elementi rilevanti sul rapporto con i genitori e gli altri adulti di riferimento e raccoglierli con sistematicità;

Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, tramite i suoi operatori abbia:

- conoscenza del territorio in cui opera e delle risorse informali disponibili;
- contatti periodici con i Servizi sociali territoriali (anche attraverso Accordi/Protocolli specifici di collaborazione strutturata);
- conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi territoriali a supporto dei minorenni, della famiglia e degli adulti con fragilità di tipo educativo, sanitario, socio-sanitario, psicologico, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.

Lo psicologo

La Legge di Bilancio 2025 realizza le condizioni affinché in ogni Istituto scolastico, a partire dall'a.s. 2025-2026, sia presente la figura dello psicologo. Il lavoro psicologico, in ottica di servizio all'intera comunità scolastica, riguarda gli alunni, gli studenti, il personale scolastico e le famiglie e si traduce in azioni che mirino in generale a promuovere e garantire il benessere psicologico all'interno degli istituti. In tale prospettiva il servizio di psicologia non può che collocarsi in una dimensione di rete, con la scuola innanzitutto e con i servizi di welfare e di tutela, sia interni che esterni alla comunità scolastica.

Si suggerisce quindi di chiedere ai professionisti di prevedere - sempre -, all'interno dei moduli di consenso informato (sia per quanto rivolto agli esercenti la responsabilità genitoriale, sia per quanto rivolto specificamente ai minorenni) relativi ai servizi psicologici svolti all'interno della scuola, una autorizzazione preventiva esplicita (vedi nota) alla condivisione con il dirigente scolastico, i docenti, il garante regionale e i servizi sociali competenti, di informazioni, apprese in ragione del rapporto professionale, utili alla gestione di difficoltà, disagi o condizioni di pregiudizio, sempre nei limiti di quanto ritenuto necessario dal professionista[2].

[2] ESEMPIO DI TESTO DA INSERIRE IN SEDE DI CONSENSO INFORMATO
[Contestualmente alla presente si autorizza, nei limiti di quanto ritenuto strettamente necessario dal professionista, a condividere informazioni apprese in ragione del servizio professionale con il dirigente scolastico, i docenti, il Garante regionale e\o i Servizi sociali competenti ed eventuali agenti di Polizia Giudiziaria;]

C. Situazioni di pregiudizio sospetto o conclamato

Nel caso in cui la scuola abbia verificato che permangano o peggiorino gli indicatori di disagio rilevati, qualora i genitori non si siano rivolti autonomamente ai Servizi - nonostante le sollecitazioni e il supporto assicurato - il Dirigente scolastico o un suo delegato possono richiedere ai Servizi stessi una consulenza anche senza il consenso esplicito dei genitori.

Da questa interlocuzione possono emergere indicazioni utili alla gestione del caso in forma diretta da parte della scuola, ovvero qualora i genitori impediscano le azioni volte a favorire un'evoluzione positiva della situazione o la Scuola abbia la certezza o il motivato sospetto che la situazione di disagio stia diventando pregiudizievole, la Scuola ha il dovere di segnalare la situazione.

A fronte di dubbi o resistenze inconsapevoli nell'effettuare la segnalazione formale, è importante ricordare che, in questo caso, l'operatore scolastico non sia nella fattispecie di dover o meno valutare il fatto che si stia realizzando un reato, ma si trovi invece in quella condizione fumosa e complessa in cui il disagio presenti caratteristiche di gravità o dia adito a sospetti che necessitano rigorosamente di una valutazione professionale al fine della presa in carico estesa e competente.

Vale la pena osservare che la segnalazione costituisce un'azione di forte aiuto e tutela per l'alunno/studente, ma anche per la famiglia. Infatti, anche l'attivazione di un eventuale provvedimento giudiziario a valle della stessa, rappresenterebbe per i genitori l'opportunità di riconoscere la situazione di vulnerabilità e intraprendere un necessario percorso di cura e recupero, anche del legame sano col figlio.

> Nelle situazioni di PREGIUDIZIO sono i SERVIZI SOCIALI a svolgere il ruolo di supporto e monitoraggio della situazione.

Modalità operativa di segnalazione di situazioni di pregiudizio

Con l'emanazione delle "Istruzioni operative per l'invio di segnalazioni e seguiti civili tramite Portale dei Servizi Telematici (PST) nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT)" da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (n° prot. 535/25), le modalità di trasmissione all'Autorità Giudiziaria delle situazioni di disagio/pregiudizio vengono differenziate in base al Tribunale per i Minorenni di competenza.

È opportuno ricordare che la competenza del **Tribunale per i Minorenni** è a livello di distretto di Corte d'Appello. I distretti, che normalmente coincidono con le regioni, **in Lombardia sono due** e nello specifico:

Tribunale per i Minorenni di Brescia che ha competenza sui comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova.

Tribunale per i Minorenni di Milano che ha competenza sui comuni delle province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

Istituti scolastici afferenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia

Qualora i genitori impediscano le azioni volte a favorire un'evoluzione positiva della situazione o la Scuola abbia la certezza o il motivato sospetto che la situazione di disagio stia diventando pregiudizievole, è necessario che la Scuola proceda con la segnalazione del sopra menzionato pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà se dare origine a un procedimento ex artt. 330 e ss. c.c., richiedendo un'indagine e incaricando i Servizi sociali, oppure archiviare.

Istituti scolastici afferenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Nei casi in cui la famiglia, malgrado i diversi inviti dell'Amministrazione Scolastica, rifiuti di rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, o i genitori impediscano le azioni volte a favorire un'evoluzione positiva della situazione oppure la Scuola abbia la certezza o il motivato sospetto che la situazione di disagio stia diventando pregiudizievole, il Dirigente scolastico segnalerà la situazione ai Servizi e convocherà nei propri uffici gli esercenti la responsabilità genitoriale, avendo cura di specificare che al colloquio presenzierà formalmente un'assistente sociale.

Qualora la coppia genitoriale o il singolo genitore si presenti al colloquio convocato dal Dirigente scolastico, l'assistente sociale procederà a fornire direttamente le dovute indicazioni operative agli esercenti della responsabilità genitoriale rispetto alle azioni necessarie atte alla gestione della situazione e a una presa in carico della stessa.

Diversamente, se gli esercenti della responsabilità genitoriale non si presentassero al colloquio, l'assistente sociale procederà ad una seconda convocazione al Servizio riservandosi di depositare in Procura una segnalazione circostanziata, corredata da tutte le informazioni raccolte. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni valuterà se dare origine a un procedimento ex artt. 330 e ss. c.c., richiedendo un'indagine ai Servizi sociali, oppure archiviare.

D. Situazioni di pregiudizio con elementi di reato perseguibile d'ufficio

Allorquando l'istituzione scolastica venga a conoscenza di fatti che possono configurare ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, ovvero reati che ad esempio vedono coinvolti i minori quali vittime dirette da parte degli adulti o da altri minorenni, o come vittime indirette di episodi di violenza assistita, è necessario che quanto emerso sia immediatamente denunciato alle forze dell'ordine (Stazioni/Compagnie Carabinieri, Commissariati/Questure per la Polizia di Stato) o alle Procure competenti.

Reati perseguibili d'ufficio

Si ha un reato perseguibile d'ufficio quando per avviare l'azione penale non occorre una manifestazione di volontà proveniente dalla persona offesa. Da questa tipologia di reati si differenziano i reati cosiddetti - a querela di parte offesa - che implicano invece una volontà della vittima di effettuare la denuncia o richiedere l'intervento da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo di esempio, i reati perseguibili d'ufficio possono comprendere:

- violenze sessuali, da chiunque commesse, quando ad essere costretta a compiere o subire atti sessuali sia una persona che al momento del fatto sia minorenne[3];
- maltrattamenti in famiglia (fisico e psicologico);
- abuso di mezzi di correzione o disciplina consistenti nell'infliggere ai minori punizioni immotivate;
- stato di abbandono di minore;
- reati connessi alla prostituzione e pornografia minorile;
- spaccio di sostanze stupefacenti;
- detenzione o uso di armi.

La denuncia

La denuncia deve essere presentata alle competenti forze dell'ordine (Stazioni/Compagnie Carabinieri, Commissariati/Questure per la Polizia di Stato) o alle Procure competenti.

Riguarda fatti effettivamente accaduti di cui si abbia avuto notizia durante il servizio e consiste in una descrizione puntuale dei fatti medesimi.

---

[3] Nel caso in cui ad essere vittima di violenza sessuale sia una persona maggiorenne è utile ricordare che il reato si configura quale reato a querela di parte offesa, ovvero non ricade nella fattispecie dell'obbligo di denuncia. Ciò non per una minore gravità del fatto ma, anche coerentemente alle recenti modifiche del Codice Rosso - che estendono da sei a dodici mesi il tempo utile per sporgere denuncia - al fine di tutelare la persona offesa e concedere un tempo adeguato di maturazione della scelta e delle condizioni ad essa conseguenti.

Trovandosi in presenza di una denuncia all'Autorità Giudiziaria, il genitore o eventuali altre figure adulte coinvolte non devono essere necessariamente informate.

Informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicando l'esito delle stesse.

La denuncia deve essere presentata quando "emergono circostanze, dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico che facciano apparire quanto meno possibile la commissione del reato".

La denuncia deve essere inoltrata all'autorità competente in forma scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato e raccolto gli elementi fattuali insieme alla firma del Dirigente scolastico in qualità di responsabile legale.

La denuncia DEVE necessariamente contenere:

- quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia, fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative;
- precisi riferimenti temporali e nominativi.

La denuncia NON DEVE contenere ipotesi o accuse di alcun tipo.

Secondo l'Art. 331 del Codice di Procedura Penale *"i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'Autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero."*

Pubblico ufficiale / Incaricato di servizio pubblico

Secondo l'Art. 357 del Codice penale *"sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzati e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Rivestono la qualifica di pubblici ufficiali i Dirigenti scolastici e i docenti. Ciò implica che queste figure hanno sempre l'obbligo di denuncia. Per i docenti, peraltro, la qualità di pubblico ufficiale si estende anche alle attività

preparatorie, contestuali e successive alle lezioni, quindi anche agli incontri con i genitori degli alunni/studenti al fine di renderli edotti sull'andamento dell'iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia (Cass. pen. 15367/2014). Si precisa che il personale ATA e gli eventuali professionisti esterni operanti nel contesto scolastico a diretto contatto con gli studenti, compreso lo psicologo, rivestono, invece, ai fini della legge penale, la qualifica di "incaricati di pubblico servizio", svolgendo, ai sensi dell'art. 358, comma 2, c.p. un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Quindi gli obblighi di cui sopra riguardano anche questi ultimi a tutti gli effetti.

Punto C e D: aspetti salienti

- Confrontarsi sempre con il Dirigente scolastico;
- Rilevare le eventuali situazioni di pregiudizio o di reato nel contesto scolastico;
- Stendere la relazione su quanto visto e/o ascoltato da parte dell'alunno/studente e/o riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente fatti/comportamenti così come osservati e/o riferiti senza valutazioni di merito;

N.B. L'operatore non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. La segnalazione ai Servizi o alle FF.OO. è un dovere e non comporta, se non c'è dolo, la possibilità di denuncia per diffamazione;

- Qualora l'autorità giudiziaria incarichi i Servizi sociali di effettuare un'indagine psicosociale o di intervenire a favore del minorenne, questi informano il Dirigente scolastico per gli aspetti che interessano la scuola (es. necessità di un colloquio con gli insegnanti);
- Il Dirigente scolastico, in caso di notizie di reato perseguibile d'ufficio, provvederà all'invio della denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (con invio via PEC o, comunque, recandosi di persona in caserma o presso qualunque Ufficio di Polizia Giudiziaria), adottando ogni eventuale ulteriore azione che riterrà opportuna, sempre in raccordo con i Servizi sociali competenti o gli altri enti interessati.

Nelle situazioni in cui si evidenziano dei REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO è 'AUTORITÀ GIUDIZIARIA a dover gestire la situazione.

4. IL RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

Sia la scuola che il Comune si occupano dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie: la scuola, in quanto istituzione deputata a garantire l'istruzione e la formazione e il Comune, tramite i Servizi sociali, in quanto titolare di *"tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza*[4]*" ai cittadini, tra cui la protezione e la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi."* Entrambe queste istituzioni sono inoltre attori fondamentali nel concorrere a *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*, come prescritto dall'art. 3 della Costituzione italiana.

Su queste basi, il dialogo e la sinergia tra i due attori sopra menzionati sono necessari per realizzare progetti di intervento efficaci a favore dei bambini e delle loro famiglie.

Le Linee di indirizzo nazionali su "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" indicano il partenariato tra Servizi sociali e servizi educativi/ scuola tra i dispositivi di intervento fondamentali. Qui si legge che *"promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie in una prospettiva di equità e giustizia sociale richiede una proficua collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e socio-sanitari […] e che […] la scuola è il luogo privilegiato in cui promuovere una cultura della prevenzione e pratiche collaborative tra tutti i professionisti coinvolti nella promozione di una genitorialità positiva e nel sostegno alla partecipazione delle famiglie e dei bambini"* (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2017, pag. 78).

La promozione di accordi interistituzionali

Se l'obiettivo è la promozione del benessere degli studenti e delle loro famiglie, anche in un'ottica di prevenzione, allora è naturale immaginare forme di dialogo e di collaborazione tra scuola, famiglie e Servizi sociali che possano anche esulare dalla specifica necessità dettata dalle criticità contingenti.
Tale collaborazione può essere orientata a definire progetti ampi e destinati all'intera popolazione scolastica (famiglie comprese), come - a titolo di esempio - momenti di formazione congiunta sul tema del sostegno alla genitorialità, della cura e protezione dei bambini, dell'inclusione scolastica e sociale, ma anche percorsi di sostegno per gruppi di bambini e genitori o percorsi di apprendimento di abilità sociali ed emotive per i bambini (cfr. indicazioni operative contenute nelle Linee guida a pagg. 79-80).

[4] DPR 616/77 art. 25

La collaborazione poi, come visto in precedenza, può declinarsi sui casi specifici e realizzarsi sia in forma di consulenza anonima, sia come presa in carico formale specifica ed esplicita delle criticità di un bambino/ragazzo. In tale ottica sono le stesse linee guida ministeriali ad auspicare comunque la stipula di *"accordi e protocolli per garantire forme di collaborazione fra il sistema educativo e scolastico e quello dei servizi nell'ambito della cura e protezione dei bambini e per la segnalazione delle informazioni riguardanti le situazioni di pregiudizio*".

Il presente Vademecum rappresenta quindi un quadro minimale rispetto al rapporto scuola-Servizi che, a livello territoriale, è auspicabile possa essere maggiormente dettagliato con specifici accordi di collaborazione e ampliato ad altri soggetti in ottica di efficacia di intervento interistituzionale.

L'attività del Servizio sociale

Che cosa succede una volta che la famiglia si è rivolta al Servizio sociale, di propria iniziativa o su suggerimento degli insegnanti? In generale, il primo obiettivo del Servizio è creare le condizioni perché si instauri un clima di fiducia all'interno del quale approfondire la situazione, i punti di vista e i vissuti delle persone coinvolte, compreso il bambino o il ragazzo per il quale la scuola si è preoccupata (Bertotti, 2016)[5].

Una volta create le premesse per una relazione di fiducia, l'assistente sociale e la famiglia cercano una definizione condivisa del problema, individuano degli obiettivi da raggiungere e stabiliscono le modalità per farlo. La valutazione della situazione è tesa a far emergere non solo gli aspetti di rischio/vulnerabilità, ma soprattutto le risorse familiari e del contesto sociale[6]. Il metodo che le Linee di indirizzo indicano per l'accompagnamento delle famiglie da parte dei servizi consiste nella Valutazione Partecipativa e Trasformativa (VPT), che offre agli operatori la cornice per organizzare le diverse fasi del processo di accompagnamento (Ius, M., 2020)[7].

A seconda dei diversi modelli organizzativi, la presa in carico sociale viene svolta dall'assistente sociale del Comune oppure da un Servizio sociale sovracomunale per la tutela dei minori e delle famiglie, gestito a livello di ambito territoriale. In alcuni contesti l'assistente sociale è la risorsa principale e l'interlocutore diretto, mentre in altri la famiglia si trova a relazionarsi con un'equipe di cui possono essere parte altri assistenti sociali, psicologi e/o educatori.

---

[5] Quando le famiglie vengono convocate dal Servizio sociale a seguito di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria c'è sempre attenzione a creare un clima di fiducia e ascolto, ma è un contesto in cui la dimensione della valutazione e del controllo è necessariamente più presente.
[6] Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti sociali nelle azioni di protezione, tutela e cura delle relazioni in età evolutiva", Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali, 05/2021
[7] Progettare resiliente con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, Padova UP

In ogni caso, il Servizio sociale lavora sempre in rete con gli altri servizi del territorio, siano essi servizi educativi (es. centro di aggregazione giovanile) e sociosanitari (es. neuropsichiatria, consultorio), nonché con il terzo settore (es. cooperative a cui l'ente locale affida il servizio di educativa domiciliare).

5. RICONOSCERE I SEGNALI DI POTENZIALI RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL DIGITALE

È noto a tutti come il digitale nelle sue tante e diverse espressioni sia da diversi anni presenza costante e quotidiana nella vita delle persone già a partire dall'infanzia con molti bambini che in età prescolare passano anche 2 o 3 ore con tablet e smartphone. Lo schermo (smartphone, pc, tablet…) rappresenta per loro uno spazio per intrattenersi, comunicare, e Internet, blog, chat e social sono parte integrante delle loro relazioni. Per giovani e giovanissimi le nuove tecnologie hanno tagliato trasversalmente tanti ambiti di vita: dal modo di documentarsi, al gioco, fino alle modalità di apprendimento e studio.

Se da un lato è chiaro che i *devices* e le tante attività che consentono portano con loro molti vantaggi, diventando risorsa e supporto efficaci in ambiti diversi, da quello scolastico a quello culturale e allo svago, dall'altra è altrettanto condiviso come vi siano anche dei rischi, delle criticità che emergono quando mancano le competenze e le conoscenze per un uso consapevole e non eccessivo (APA, 2023; U.S Surgeon General's Advisory, 2023).

Il vissuto che spesso accompagna queste riflessioni è quello di trovarci immersi in un fenomeno universale in costante e inesorabile diffusione, che forse non è opportuno evitare, cercando o immaginando di escluderlo del tutto dalla vita in particolare di bambini e ragazzi. I pediatri da diversi anni segnalano come nei bambini piccoli esposti a televisione, smartphone o tablet emergano con più frequenza disturbi comportamentali e dell'apprendimento, con manifestazioni di frustrazione, rifiuto dei limiti, ritardo del linguaggio.
Tra gli adolescenti l'uso del digitale si moltiplica costantemente traducendosi perlopiù in un uso massiccio di social network e videogiochi, portando a cambiamenti nel comportamento, nell'umore e nelle prestazioni scolastiche. Segnali come isolamento sociale, diminuzione dell'interesse per attività diverse dal digitale, disturbi del sonno o del cibo, e preoccupazioni eccessive riguardo al proprio aspetto online possono indicare un uso problematico del digitale. Nel riconoscere l'ineluttabilità di tale diffusione e i suoi elementi comunque positivi e di risorsa, crediamo che sia necessario come adulti chiedersi e capire come tale utilizzo vada contenuto, educato e guidato in base all'età dei bambini, preadolescenti e adolescenti considerando quindi lo sviluppo fisico corporeo e quello cognitivo emotivo e sociale e le correlate competenze che con il crescere si acquisiscono rendendo i giovani sempre più in grado di autoregolarsi e muoversi con sicurezza e prudenza nel mondo digitale ricavandone per lo più esperienze di benessere (Tisseron, 2016).

Come adulti e in particolare come genitori e insegnanti sorge la necessità di documentarsi, informarsi, conoscere nuovi strumenti, confrontarsi con nuovi fenomeni, spesso accompagnati più che da risposte da molte domande e timori.

Uno degli aspetti che più frequentemente genera preoccupazione è la frequenza d'uso dei dispositivi digitali. Un tempo di utilizzo elevato può

rappresentare un campanello d'allarme, in particolare quando interferisce con il sonno, lo studio, l'attività fisica o le relazioni sociali dirette (Twenge & Campbell, 2018). Tuttavia, la sola quantità di tempo trascorsa online non è, di per sé, sufficiente a definire il livello di problematicità: è fondamentale osservare anche le modalità d'uso, la funzione che il digitale assume nella vita quotidiana e le conseguenze emotive e comportamentali. In tal senso, si evidenziano alcune aree e i relativi segnali di rischio da monitorare.

Area 1: Cambiamenti nelle dinamiche sociali

Una delle prime aree da monitorare nell'uso del digitale da parte di bambini e adolescenti riguarda le dinamiche sociali. L'ambiente online può favorire la socializzazione e l'accesso a nuove comunità, ma al tempo stesso può esporre i giovani a rischi significativi.

Un primo segnale di rischio è rappresentato dall'isolamento sociale. In alcuni casi, l'utilizzo intenso dei dispositivi digitali può sostituire le relazioni in presenza, riducendo progressivamente il coinvolgimento in attività offline e compromettendo la qualità delle interazioni sociali (Keles, McCrae, & Grealish, 2020). Questo tipo di isolamento può avere ripercussioni sullo sviluppo emotivo e sul benessere psicologico, incrementando il rischio di ansia e depressione.

Un secondo aspetto critico è la FoMO (Fear of Missing Out), ovvero la paura di essere esclusi da esperienze importanti vissute dagli altri. La FoMO spinge i ragazzi a un controllo costante delle notifiche, delle chat e dei social media, generando ansia, insoddisfazione e dipendenza comportamentale (Fioravanti e altri, 2021). Questo fenomeno è particolarmente accentuato nelle fasce di età adolescenziali, quando il bisogno di appartenenza al gruppo è più forte.

Infine, nelle dinamiche sociali online, occorre porre attenzione anche al cyberbullismo, una forma di prevaricazione mediata dalla tecnologia che può avere gravi conseguenze psicologiche per chi la subisce. L'esposizione al cyberbullismo è associata a un aumento dei sintomi depressivi, dell'ansia e del rischio suicidario negli adolescenti (Zhu e altri, 2021).

Area 2: Cambiamenti di umore

Un'altra area cruciale da monitorare è quella dei cambiamenti di umore associati all'uso dei dispositivi digitali. La relazione tra emozioni negative e interazione online è complessa e può manifestarsi attraverso diversi segnali di rischio.

Un indicatore importante è l'irritabilità o l'irascibilità, che spesso si presenta in modo marcato quando l'accesso ai dispositivi viene limitato o interrotto. Questo tipo di reazione può essere il sintomo di un comportamento problematico che va nella direzione di una dipendenza comportamentale, per cui la tecnologia assume un ruolo centrale come esperienza utilizzata per regolare le proprie emozioni (Chin e altri, 2025).

Allo stesso tempo, l'esposizione costante ad alcuni contenuti, ad esempio

sui social media, può generare ansia da prestazione: il bisogno di sentirsi all'altezza degli standard (spesso irrealistici) proposti dagli altri può alimentare sentimenti di inadeguatezza, stress e frustrazione (Twenge & Campbell, 2018). Il confronto sociale online tende, infatti, a basarsi su rappresentazioni idealizzate della vita altrui, accentuando il divario percepito tra sé e gli altri (Schreurs, Meier, & Vandenbosch, 2023). Nei casi più gravi, l'interazione problematica con i contenuti digitali può contribuire all'insorgenza di sintomi depressivi, specialmente tra gli adolescenti. La depressione può emergere come conseguenza della continua esposizione a paragoni sociali sfavorevoli, della sensazione di esclusione o della percezione di non essere abbastanza performanti o approvati dagli altri.

Area 3: Esposizione a contenuti inappropriati e rischi di adescamento

Un'area particolarmente delicata da monitorare riguarda l'esposizione a contenuti non adeguati all'età e il rischio di adescamento online. Bambini e adolescenti, per la loro naturale curiosità e minore capacità di valutazione critica, possono facilmente imbattersi in materiali o dinamiche che superano le loro competenze cognitive ed emotive. Tra i rischi più gravi vi è il grooming, ovvero il processo attraverso cui un adulto costruisce online una relazione di fiducia con un minorenne con l'obiettivo di abusarne sessualmente (Whittle e altri, 2013). Il grooming può avvenire su piattaforme social, app di messaggistica o videogiochi online e spesso si sviluppa in modo graduale, rendendo difficile per la vittima riconoscere il pericolo.

Un altro rischio significativo è rappresentato dall'esposizione alla pornografia, che può avvenire volontariamente o accidentalmente, soprattutto in assenza di strumenti di protezione adeguati. La fruizione precoce di contenuti pornografici può influenzare negativamente la percezione delle relazioni affettive e sessuali, aumentare il rischio di assuefazione e generare confusione emotiva o disagio psicologico nei più giovani (Paulus e altri, 2024).

Inoltre, la visione di contenuti violenti, sessuali o particolarmente disturbanti può provocare intense reazioni emotive, tra cui ansia, paura, o desensibilizzazione rispetto a temi critici (Browne & Hamilton-Giachritsis 2005). Queste esperienze possono avere conseguenze a lungo termine sulla salute mentale e sullo sviluppo emotivo dei ragazzi.

Area 4: Immagine corporea e rischi per la salute fisica

Un'ulteriore area di attenzione riguarda il rapporto tra l'uso dei media digitali e la percezione dell'immagine corporea. L'esposizione continua a modelli estetici irrealistici, proposti attraverso social media, influencer e contenuti online, può avere un impatto significativo sullo sviluppo dell'identità fisica ed emotiva dei giovani. In particolare, il confronto sociale con immagini idealizzate e filtrate alimenta frequentemente sentimenti di insoddisfazione corporea. Gli adolescenti, più vulnerabili a dinamiche di confronto e approvazione esterna,

possono percepire uno scarto doloroso tra il proprio corpo reale e gli standard di bellezza dominanti, sviluppando bassa autostima e disagio emotivo. Questa insoddisfazione può, in alcuni casi, sfociare nello sviluppo di disturbi del comportamento alimentare (DCA), come anoressia, bulimia o binge eating disorder, condizioni caratterizzate da un rapporto alterato con il cibo e con il proprio corpo. L'uso intensivo di piattaforme come Instagram, TikTok e altri social visivi è stato correlato a un aumento della preoccupazione per il peso e all'adozione di pratiche alimentari disfunzionali, così come al desiderio precoce di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare il proprio aspetto fisico, spesso ispirato da modelli di "perfezione" irraggiungibili (de Vries e altri, 2016).

In chiusura si vuole ribadire l'importanza di accompagnare all'uso del digitale assumendo un ruolo educativo che trova espressione nell'ascolto, nel dare regole e nel monitorare quanto accade nelle vite dei bambini e dei giovani. Ovviamente diverse saranno le possibili strategie in funzione dell'età (e delle diverse competenze), maggiormente direttive e prescrittive quanto più piccoli si è, andando poi verso strategie di maggiore condivisione e ascolto che avranno l'effetto di rendere nel tempo autonomi e in grado di autoregolarsi. Obiettivo potrebbe essere quello di costruire un progetto educativo intorno alla tecnologia, fuori e dentro casa che consenta di conoscere opportunità, rischi e raccomandazioni individuate e suggerite in materia di dispositivi mobili e rete, promuovendo un atteggiamento critico, mosso da regole chiare e il più possibile impartito fin dall'infanzia, che aiuti appunto a stabilire le basi per un rapporto consapevole con le nuove tecnologie.

Nel corso degli ultimi anni anche come conseguenza della forte diffusione del digitale e del crescere di evidenze anche di tipo clinico ad essa collegate, sono stati progettati e resi disponibili diversi strumenti di tipo educativo (app, documentari, libri, siti…) che a diverso titolo possono essere utilizzati in chiave educativa per accompagnare e supportare l'interazione fra bambini e giovani e il digitale. Il ruolo dell'adulto rimane certamente fondamentale, ma tali artefatti possono aiutare e rendere maggiormente efficaci le scelte e le strategie educative che si deciderà di mettere in atto.

Che si sia genitori o insegnanti è fondamentale in particolare mantenere aperto il canale del dialogo, cercare il senso dell'uso delle nuove tecnologie dal punto di vista dei figli/studenti, allenandoli ad uno sguardo critico, a ragionare con la propria testa, comprendendo che ci sono limiti da applicare alla navigazione on line, all'uso del digitale.

Senza dimenticare che si educa molto con l'esempio: bambini e giovani apprendono imitando e alcuni comportamenti quotidiani degli adulti insegnano loro quale è la normalità nell'uso di tali strumenti. Una esperienza positiva con la tecnologia testimoniata da un adulto è il modo migliore per mostrare la "giusta via".

10. AUTORITA' GIUDIZIARIE

Tribunale per i Minorenni

È l'organo giudiziario ove vengono trattate tutte le questioni civili penali e amministrative di soggetti minori degli anni 18.

In ambito civile, le competenze dei Tribunali per i minorenni sono delineate all'art. 38 disp. att. c.c.[12]. In ambito penale, il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da coloro che al momento al fatto erano minorenni. Il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.).

In ogni caso, in considerazione della minore età dell'autore del reato e della sua personalità ancora in evoluzione, il procedimento penale, pur essendo regolato, come quello previsto a carico di soggetti maggiorenni, dalle norme del codice di procedura penale, presenta le particolari specificità disposte dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per adeguarlo alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Tribunale per i Minorenni di Brescia: ha competenza sui comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova.

Riferimenti: https://www.tribmin.brescia.giustizia.it/default.aspx

Tribunale per i Minorenni di Milano: ha competenza sui comuni delle province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

Riferimenti: https://www.tribmin.milano.giustizia.it/

---

[12] Art. 38 disp. att. c.c.: Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473 bis 38 e 473 bis 39 del codice di procedura civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

II compiti fondamentali della Procura presso il Tribunale per i Minorenni consistono nello svolgere le indagini preliminari in ordine a tutti i reati commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio).

In ambito civile, ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per le persone di minore età e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni, ossia chiedere provvedimenti a loro tutela.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia: ha competenza sui comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova.

Riferimenti: https://procmin-brescia.giustizia.it/

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano: ha competenza sui comuni delle province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.

Riferimenti: https://www.procmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/28732

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

La Procura della Repubblica promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, cura l'esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, controlla l'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia, esercita l'azione civile ed intervenire nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge, vigila sul servizio dello stato civile.

Svolge indagini in ambito penale, esegue giudicati in materia penale e tutela le persone deboli nei procedimenti civili.

Riferimenti per le Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari di:
Bergamo: https://www.procura.bergamo.giustizia.it/
Brescia: https://www.procura.brescia.it/
Como: https://www.procura.como.giustizia.it/
Cremona: https://procura-cremona.giustizia.it/
Lecco: https://www.procura.lecco.it/
Lodi: https://www.procura.lodi.it/
Mantova: https://www.procura.mantova.giustizia.it/
Milano: https://www.procura.milano.giustizia.it/
Monza: https://www.procura.monza.it/
Pavia: https://www.procura.pavia.giustizia.it/
Sondrio: https://www.procura.sondrio.giustizia.it/
Varese: https://www.procura.varese.it/

Giudice Tutelare

Soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (art. 344 c.c.). Si tratta del giudice a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente dei soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

Riferimenti per i Giudici Tutelari presso i Tribunali Ordinari di:

Bergamo: https://www.tribunale.bergamo.it/giudice-tutelare_112.html

Brescia: https://www.tribunale.brescia.it/personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=563&id_ufficio=9371

Como: https://www.tribunale.como.giustizia.it/it/Content/Index/32146

Cremona: https://www.tribunale.cremona.giustizia.it/it/Content/Index/12895

Lecco: http://www.tribunale.lecco.it/volontaria-giurisdizione-giudice-tutelare-successioni/

Lodi: https://www.tribunale.lodi.giustizia.it/it/Content/Index/28027

Mantova: https://www.tribunale.mantova.it/personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=566&vmp=1&id_ufficio=4973

Milano: https://tribunale-milano.giustizia.it/it/sez_8_civile_tutele.page

Monza: https://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/44583

Pavia: https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/Content/Index/31402

Sondrio: https://www.tribunale.sondrio.giustizia.it/it/Content/Index/26605

Varese: https://tribunale-varese.giustizia.it/it/area_civile_cancellerie.page

Con la legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata prevista l'istituzione di u**n Tribunale unico e specializzat**o per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), articolato su base circondariale (presso ogni sede di Tribunale ordinario), e distrettuale (presso ciascuna sede di Corte d'appello). L'entrata in vigore di questa ultima parte della Riforma è stata differita (al momento, all'ottobre 2025), sicché sarà opportuno a quella data e salvo proroghe dell'avvio del TPMF, verificare il **Giudice competente**. In ogni caso rimarrà immutata, anche dopo la riforma, la competenza della Procura presso il Tribunale per i Minorenni che si occuperà anche degli affari civili attualmente di competenza della Procura Ordinaria.

11. LE FIGURE DI TUTELA E CURATELA DEL MINORE DI ETÀ

In caso di assenza delle figure genitoriali o di grave compromissione delle loro capacità di prendersi cura e seguire il minorenne, la responsabilità genitoriale è esercitata da persone o Enti, nominate dal Tribunale. Le figura di garanzia che agiscono in favore del minorenne sono:

Tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni[13]. Tale figura esercita una funzione vicaria di quella dei genitori che sono impediti ad esercitare la responsabilità genitoriale perché sono morti, oppure sono decaduti o sospesi dall'esercizio della stessa. Il tutore ha tutti i doveri e poteri relativi a cura, accudimento, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale.

È soggetto al controllo del giudice tutelare.

Se nominato in via provvisoria dal TM, fino a quando non viene definito il procedimento la vigilanza è di competenza del giudice che ha disposto la nomina del tutore provvisorio.

Può essere nominato tutore anche l'Ente pubblico (ipotesi assai ricorrenti per i Minori Stranieri non Accompagnati, *v. infra*).

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore. Egli è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore, ove il tutore sia venuto a mancare o abbia abbandonato l'ufficio. Nelle more, egli si prende cura del minore e lo rappresenta, compiendo anche atti conservativi e urgenti[14].

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Inoltre, *"Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede"*[15].

---

[13] Art. 357 c.c. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
[14] Si veda art. 360 c.c.
[15] Art. 473-bis.7, I co., c.p.c.

Il giudice, in questo ultimo caso, è quello competente per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, individuato ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c[16].

Tutore di minori stranieri non accompagnati

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 40/2017, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende *"il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"*.

Il tutore volontario assicura il rispetto dei diritti (e l'accesso agli stessi) della persona di minore età senza alcuna discriminazione. Egli promuove il benessere psicofisico del minorenne, seguendo i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Vigila sull'attuazione di tali diritti, perché siano adeguatamente garantite la sua accoglienza, sicurezza e protezione. Amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

Curatore speciale del minore in ambito processuale

Il curatore speciale garantisce al minorenne l'accesso alla giustizia, ovvero garantisce il diritto di partecipare ed esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto e rappresenta il minore nel procedimento, promuovendo istanze nel suo interesse e formulando le conclusioni.

Egli non è un tutore né, tanto meno, un ausiliario del Giudice.

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento[17]:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

---

[16] Art. 473-bis, I e II co., c.p.c. "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo".

[17] Art. 473-bis.8 c.p.c.

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

Può essere nominato un curatore speciale nel processo anche quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale (ad esempio, le decisioni relative all'istruzione scolastica).

Il curatore speciale cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza sostanziale della persona di minore età può interloquire con il Dirigente scolastico e gli insegnanti, se tali poteri sono già indicati nel provvedimento di nomina. Ove sorgessero particolari esigenze, il Curatore può sempre formulare specifica richiesta di autorizzazione all'Autorità giudiziaria.

Infine, il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale[18]. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;

c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;

d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

Anche in questo caso, il giudice è quello competente per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, individuato ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. che, nel caso di cui all'art. 473-bis.7, II co., c.p.c., all'esito del procedimento, trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

[18] Art. 473-bis.7 c.p.c.

12. IL GARANTE

Il Garante regionale, formalmente **Garante per la Tutela dei Minori e delle Fragilità** della Regione Lombardia, è una autorità pubblica indipendente di livello regionale, istituita da una specifica legge, che opera a tutela di tutti i cittadini nell'ambito dei diritti fondamentali così come sanciti dalle Convenzioni Internazionali ed Europee, in particolare la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Garante regionale svolge le funzioni di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Garante dei diritti delle persone con disabilità, Garante dei diritti delle vittime di reato e Garante dei diritti delle persone anziane. Nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo politico, gerarchico o funzionale e agisce nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Si coordina direttamente, per massimizzare la tutela del cittadino, con le altre autorità regionali di garanzia, ovvero con il Difensore regionale e il Corecom Lombardia.

Il Garante attualmente in carica è il dott. **Riccardo Bettiga**.

Il servizio offerto dal Garante è gratuito e rivolto a tutti, senza distinzioni di genere, età, cittadinanza o altro. L'Ufficio del Garante infatti accoglie le segnalazioni di violazioni di diritti e le richieste di aiuto di chiunque: bambini, adolescenti, adulti, famiglie, docenti, scuole, associazioni ed enti. Il Garante non è un avvocato a titolo gratuito, non interviene nelle controversie tra privati, non è sede di ricorso rispetto alle decisioni delle autorità giudiziarie, non effettua perizie o consulenze.

È importante sottolineare quindi che anche i minorenni possono rivolgersi direttamente al Garante ed è importante renderli consapevoli di tale possibilità anche all'interno degli istituti scolastici.

Al Garante si può scrivere un'e-mail, si può telefonare, si può chiedere un appuntamento o lo si può invitare a incontri personali o pubblici. A tutti fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei propri diritti e interviene in difesa di chiunque si trovi in una condizione di bisogno. Per contattare il Garante è possibile scrivere a:

- garante@consiglio.regione.lombardia.it
- garante@pec.consiglio.regione.lombardia.it
- Telefonare al numero 02.67482736 dalle 10:00 alle 12:00 - dal lunedì al giovedì

13. BIBLIOGRAFIA

Alazri, Z., & Hanna, K. M. (2020). School personnel and child abuse and neglect reporting behavior: An integrative review. *Children and youth services review*, 112, 104892.

Bertotti, T., (2017), *Decidere nel Servizio sociale. Metodo e riflessioni etiche.*

Broadhurst, D. D. (1979). *The Educator's Role in the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect. Washington: National Center on Child Abuse and Neglect*.

Crosson-Tower, C. (2003). *The role of educators in preventing and responding to child abuse and neglect. US Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children's Bureau, Office on Child Abuse and Neglect*.

Fabris, M. A., Longobardi, C., Settanni, M., & Mastrokoukou, S. (2024). Childhood trauma and factors influencing primary school teachers' reporting of child abuse: Insights from Italy. *Child Abuse & Neglect, 149*, 106631.

Martinelli, L., Giannotta, F., Briganti, R., Soavi, G., Devitiis, C., Crippa, A., & Patrizio, M. (2021). *II Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia: risultati e prospettive*. Autorità Garante per l'Infanzia e l' Adolescenza – CISMAI – Fondazione Terre des Hommes Italia.

Montecchi, F. (Ed.). (2002, 2019). *Abuso sui bambini: l'intervento a scuola: Linee-guida ed indicazioni operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia*. Milano: FrancoAngeli.

Osofsky, J. D., & Lieberman, A. F. (2011). A call for integrating a mental health perspective into systems of care for abused and neglected infants and young children. *American Psychologist*, 66(2), 120–128.

Powell, C. (2003). Early indicators of child abuse and neglect: a multi□ professional Delphi study. *Child Abuse Review: Journal of the British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect*, 12(1), 25-40.

Schols, M. W., De Ruiter, C., & Öry, F. G. (2013). How do public child healthcare professionals and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study. *BMC public health, 13*, 1-16.

Sinanan, A. N. (2011). Bridging the gap of teacher education about child abuse. *Educational Foundations, 25*(3), 59–73.

APA (2023). Health Advisory on social media use in adolescence. https://www.apa.org/topics/social-media-internet/health-advisory-adolescent-social-media-use.pdf

Browne, K. D., & Hamilton-Giachritsis, C. (2005). The influence of violent media on children and adolescents: a public-health approach. The Lancet, 365(9460), 702-710.

Chin, M., Robson, D. A., Woodbridge, H., & Hawes, D. J. (2025). Irritability as a Transdiagnostic Construct Across Childhood and Adolescence: A Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 1-24.

De Vries, D. A., Peter, J., De Graaf, H., & Nikken, P. (2016). Adolescents' social network site use, peer appearance-related feedback, and body dissatisfaction: Testing a mediation model. Journal of Youth and Adolescence, 45, 211-224

Fioravanti, G., Casale, S., Benucci, S. B., Prostamo, A., Falone, A., Ricca, V., & Rotella, F. (2021). Fear of missing out and social networking sites use and abuse: A meta-analysis. Computers in Human Behavior, 122, 106839.

Lund, L., Sølvhøj, I. N., Danielsen, D., & Andersen, S. (2021). Electronic media use and sleep in children and adolescents in western countries: a systematic review. BMC public health, 21, 1-14.

Paulus, F. W., Nouri, F., Ohmann, S., Möhler, E., & Popow, C. (2024). The impact of Internet pornography on children and adolescents: A systematic review. L'encephale.

Schreurs, L., Meier, A., & Vandenbosch, L. (2023). Exposure to the positivity bias and adolescents' differential longitudinal links with social comparison, inspiration and envy depending on social media literacy. Current Psychology, 42(32), 28221-28241.

The U.S Surgeon General's Advisory (2023). Social Media and Youth Mental health. https://www.hhs.gov/surgeongeneral/priorities/youth-mental-health/social-media/index.html

Tisseron, S. (2016). 3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali. Editrice La Scuola

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. Preventive medicine reports, 12, 271-283.

Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of young people's vulnerabilities to online grooming. Aggression and violent behavior, 18(1), 135-146.

Zhu, C., Huang, S., Evans, R., & Zhang, W. (2021). Cyberbullying among adolescents and children: a comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures. Frontiers in public health, 9, 634909.

POSTFAZIONE

Il presente lavoro trae ispirazione da un lavoro originatosi ormai diversi anni fa in seno al Garante per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano. "Se dovessi tradurre in una parola il lavoro del Garante direi che è un pontiere o un facilitatore, chiamato a mettere il naso nel lavoro delle istituzioni, là dove questo lavoro coinvolga aspetti di vita quotidiana dei minori. Protocolli, intese, buone prassi, sono le parole chiave del lavoro di questo ufficio, con l'unico obiettivo di rendere più semplici procedure amministrative, di evitare incongruenze inconciliabili tra le procedure di amministrazioni diverse, di evitare di far pagare a bambini e adolescenti il peso di scelte fatte da altri (in genere adulti) e di coinvolgerli perciò il più possibile prima che le scelte siano fatte".

Con queste parole Anna Maria Caruso, prima Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, introduceva la spiegazione del ruolo del Garante cittadino, con questo spirito e con un paziente lavoro di tessitura di reti a favore di bambine, bambini, ragazze e ragazzi della nostra città, ha promosso il Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati a protezione delle vittime minorenni dei reati di violenza cui hanno aderito: Tribunale Ordinario di Milano, Tribunale per i Minorenni di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Comune di Milano - Assessorato Politiche Sociali, Assessorato Educazione, ATS Milano – Direzione Generale, tutte le ASST/Irccs di Milano.

Da qui è originato il primo Vademecum, nato al fine di facilitare i rapporti tra istituzioni e il lavoro dei vari professionisti sul territorio di Milano, condividendo conoscenze e procedure, integrandolo con le competenze di tutti i firmatari ed arricchendolo con il contributo dell'Ufficio Scolastico Territoriale, dell'Ordine dei Medici e Chirurghi Milano e del SICuPP Lombardia.

A partire da tale lavoro Silvio Premoli, Garante cittadino attualmente in carica, attraverso tutti gli aderenti al Protocollo ha aggiornato il Vademecum operativo redatto nel 2019, rendendolo un documento che offre strumenti agli operatori di tutti i servizi educativi, scolastici, sanitari e socio-sanitari, tenendo conto delle specifiche funzioni e delle specifiche organizzazioni interne dei diversi attori. Il Vademecum del Comune redatto nel 2024 è frutto di un lavoro fondato sulla convinzione che sia assolutamente necessario adottare un approccio concertativo, orientato a promuovere la composizione dei contributi delle diverse Istituzioni e dei diversi professionisti, dotati di competenze e sguardi disciplinari plurali, coinvolti a vario titolo nella protezione dei cittadini minorenni. Il Vademecum è, inoltre, uno strumento utile per affiancare i processi di formazione, interna a ciascun Ente o condivisa tra più attori, utile a favorire la reciproca conoscenza e a fornire segnalazioni il più possibile rapide e complete all'Autorità Giudiziaria. Questo lavoro pilota realizzato entro

il Comune di Milano, in ragione della storica collaborazione tra il Garante cittadino e il Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha rappresentato la base tecnica e di pensiero su cui si è costruito il presente documento, specificamente dedicato al mondo della scuola ma esteso a tutto il territorio regionale della Lombardia.

Silvio Premoli ***Annamaria Caruso***